



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA'
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO

CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia
TERRE DELL'ETNA E DEL BAROCCO
CATANIA METROPOLITANA



STATUTO

Costituita il 23 Novembre 1943

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Costituzione e finalità

L'Associazione Generale delle Imprese, delle Attività professionali e del Lavoro autonomo del territorio di Catania- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia-TERRE DELL'ETNA E DEL BAROCCO-CATANIA METROPOLITANA abbreviata in Confcommercio Imprese per l'Italia di Catania (di seguito detta anche "Confcommercio Catania") è associazione libera, apartitica, indipendente, volontaria e senza fini di lucro. L'Associazione costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, della sanità, della produzione, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto confederale.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo denominata in breve "Confcommercio – Imprese per l'Italia" (detta in seguito anche "Confederazione") ne utilizza il logo, accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legale o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento del sistema territoriale.

Art. 2

Sede e durata

Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania ha sede in Catania ed ha durata illimitata.

TITOLO 2° - PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità, partecipazione e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio -Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio Imprese per l'Italia", nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

TITOLO 3° – RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

Art. 4

Rapporti con la Confederazione

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania:
 - a) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio -Imprese per l'Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - b) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste dagli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
 - d) riconosce ed accetta le norme previste dall'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e/o del relativo logo confederale.

TITOLO 4° - SCOPI E FUNZIONI

Art. 5

Scopi e funzioni

“Confcommercio Imprese per l'Italia di Catania” tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei

rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro.

Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;

Sono compiti dell’Associazione:

- a) coordinare tutte le attività delle aziende e delle categorie associate e favorire una costruttiva collaborazione fra di esse;
- b) studiare e risolvere i problemi di carattere tecnico-economico, organizzativo, sindacale interessanti agli associati, dando assistenza ai singoli soci nel campo tributario, sindacale, dell’innovazione, della transizione green, del credito ed in altri settori, anche attraverso la costituzione di appositi servizi;
- c) rappresentare presso le competenti autorità gli interessi morali ed economici degli associati;
- d) raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi alle questioni riguardanti l’attività esercitata dagli associati, come pure di curare la pubblicazione di prontuari, monografie, periodici di interesse commerciale, finanziario ed economico;
- e) mantenere tra i singoli associati, le varie categorie e nei confronti delle associazioni dei lavoratori quei contatti che si riterranno necessari per la migliore e più efficace tutela dei comuni interessi promuovendo il perfezionamento tecnico ed il benessere economico

dei lavoratori con l'istituzione ed il patrocinio di scuole di avviamento, di corsi di istruzione professionale e mediante concorso morale e finanziario in assistenza e previdenza;

f) stipulare con le rappresentanze territoriali delle categorie lavoratrici eventuali contratti ed accordi integrativi a carattere territoriale, nel rispetto delle linee guida contenute negli accordi interconfederali di riferimento. Tali contratti collettivi ed accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici tecnici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione”.

g) nominare propri rappresentanti in congressi, comitati enti ed organi per i quali sia richiesta od ammessa la partecipazione di esponenti delle categorie che essa rappresenta;

h) promuovere e organizzare la formazione professionale e sindacale degli operatori rappresentati e i lavoratori da questi dipendenti con particolare attenzione ai problemi della piccola e media imprenditoria commerciale, artigianale, del terziario, dei servizi, della produzione e della sanità nonché la razionalizzazione ed il miglioramento delle strutture e delle tecniche distributive;

i) organizzare corsi, seminari, convegni, mostre, fiere o quanto altro utile al raggiungimento dello scopo sociale, nell'ambito delle funzioni svolte per migliorare la capacità delle imprese di essere più competitive, a partire dall'utilizzo delle migliori risorse umane possibili;

- l) promuovere, coordinare e gestire corsi di formazione professionale continua in campo sanitario;
- m) promuovere, coordinare e gestire corsi di formazione continua in medicina (ECM);
- n) promuovere, coordinare e gestire corsi di formazione professionale continua anche tramite finanziamento dei fondi interprofessionali;
- o) svolgere, anche per il tramite dell’Agenzia per il Lavoro, attività di formazione, intermediazione, orientamento e accompagnamento al lavoro a favore degli imprenditori, delle imprenditrici e dei loro familiari ed addetti, nonché di cittadini italiani o stranieri che desiderino formarsi per l’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, svolge servizi per il lavoro quali: accoglienza e prima informazione; orientamento di primo livello; orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro; assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale; analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico, svolti anche in situazione lavorativa; progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità; servizi per l’avviamento ad un’iniziativa imprenditoriale; sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità; avviamento ad un’esperienza di lavoro o formazione in mobilità anche all’estero.
- p) promuovere e/o partecipare alla costituzione di ATI, ATS e contratti di rete che si renderà necessario costituire in virtù delle

partecipazioni a bandi di formazione o altri progetti comunali, provinciali, regionali, nazionali finanziati da Fondi Interprofessionali, da Enti Pubblici, dal Fondo Sociale Europeo e altri.

q) contribuire e partecipare alla nascita di Associazioni, enti, società, cooperative miranti a qualificare e migliorare le attività dei comparti rappresentati;

r) impegnarsi costantemente per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano comunque legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

s) l'esercizio di ogni altra attività mirante a migliorare ed a qualificare la presenza dei comparti rappresentati nel contesto sociale e provinciale.

t) adottare, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio – imprese per l'Italia".

TITOLO 5° - ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6

Adesione e inquadramento degli Associati

1. Confcommercio Imprese Per l'Italia di Catania è il livello territoriale del Sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui allo statuto nazionale, associa le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi,

con sede o unità locali nel territorio di competenza. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono aderire, in qualità di socio effettivo, a “Confcommercio - Imprese per l’Italia di Catania”:
 - a) le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede o unità locali nella provincia di Catania che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare, ma non solo, nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, della sanità, della produzione, dei trasporti e della logistica.
 - b) Gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, purchè residenti nel territorio provinciale, possono ottenere la qualifica di sostenitori, senza diritto all’elettorato attivo e passivo. Tale qualifica è rilasciata dalla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, che in assenza di pronunciamento entro il suddetto termine si intende accolta.
 - c) Le Associazioni territoriali autonome delle imprese, aderenti in forma federativa che associano nei territori di competenza operatori di cui al punto a) che abbiano la democratica rappresentanza delle imprese operanti nell’ambito territoriale di riferimento.
 - d) Le Associazioni autonome di categoria aderenti in forma federativa che associano nell’ambito della categoria operatori di cui al punto a) ivi compresa la 50&Piu’ Associazione (Federazione nazionale Anziani del Commercio) ed il Gruppo Giovani Imprenditori;

- e) Ogni impresa, attività professionale o lavoratore autonomo con sede o unità locale nella provincia di Catania entra, comunque, a far parte del sistema associativo provinciale in qualità di partecipante attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio Imprese per L'Italia.
 - f) Possono aderire come soci sostenitori Associazioni generalistiche o di cittadini che saranno rappresentate nell'Assemblea generale dal proprio Presidente.
3. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all' art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci così come disposto dall'art. 9 comma 2 sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio Imprese per l'Italia Catania". Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dall'Assemblea dei Delegati tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio Imprese per l'Italia di Catania".
4. Qualora a carico di una delle articolazioni organizzative provinciali, orizzontali e/o verticali, previste nel precedente comma 2 lettera c) e d) dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta

motivata da un Organo deliberante delle stesse o quando ciò sia suggerito da circostanze o esigenze gravi e /o urgenti, il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” può, con provvedimento motivato, nominare:

- un proprio Delegato, con il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estraee copia. Il Delegato, al termine delle proprie attività, redige una relazione, che sottopone al Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”.
- un Commissario, che assume tutti i poteri degli Organi del livello del sistema interessato, ad eccezione dell’Organo corrispondente all’Assemblea. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell’Assemblea dei Delegati, a cura del Presidente.

Art.7

Modalità di adesione

Gli operatori di cui al comma 1 e 2, ai punti a) e b) dell’art. 6 che intendano diventare soci dell’Associazione devono presentare domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o dall’aspirante imprenditore, dal professionista o dal lavoratore autonomo in cui sia esplicitamente dichiarata l’accettazione

a ogni effetto di legge di tutte le norme contenute nel presente Statuto e di quelle che regolano il funzionamento dell'Associazione. Le associazioni autonome, i sindacati autonomi di categoria e le associazioni di cui al comma 1, ai punti c) d) f) dell'art. 6 che intendano aderire all'Associazione in forma federativa, devono presentare regolare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da:

- elenco nominativo dei soci;
- elenco nominativo dei dirigenti;
- dichiarazione di accettazione ad ogni effetto di legge di quanto contenuto nel presente Statuto e delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'Associazione.

Art. 8

Condizioni per l'adesione

1. Competente a decidere sull'accettazione delle domande di Associazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1, punti a) e b) dell'art. 7 è la Giunta esecutiva. Le domande si intendono accolte se non espressamente respinte entro 30 giorni (trenta giorni) dalla data di presentazione;
2. Competente a decidere sull'accettazione delle domande di adesione in forma federativa di cui al comma 2, ai punti c) d) f) è l'Assemblea dei Delegati che delibera nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione;
3. In caso di mancata accettazione delle domande di adesione, il rigetto delle medesime dovrà comunque essere motivato. Il richiedente entro 30 giorni potrà avanzare ricorso motivato che sarà

esaminato in seconda istanza rispettivamente dall'Assemblea dei Delegati e dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 9

Inquadramento degli Associati

1. Come per tutti i livelli del Sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania" o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania" nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
2. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania" è tenuto al pagamento della quota di contribuzione nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi organi, per un minimo di due anni successivi all'anno di iscrizione, trascorsi i quali può presentare disdetta dal rapporto associativo entro il mese di settembre del terzo anno ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale con

particolare riferimento riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art.9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

3. I soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
4. Le quote associative dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. Il totale mancato versamento di ogni forma di contributo, all'epoca stabilita, fa perdere all'inadempiente il diritto di voto e provoca la sua sospensione ad ogni effetto. La sospensione avrà la durata dell'inadempienza ma, dopo sei mesi, l'Assemblea dei Delegati potrà trasformarla nella perdita della qualifica di socio.
5. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
6. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

TITOLO 6° - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 10

Dimissione – espulsione – perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissione;
- b) Espulsione;
- c) Perdita della qualifica che dava diritto all' iscrizione.

Le dimissioni dovranno essere presentate con lettera raccomandata o con email certificata all'Associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare, altrimenti l'adesione si considera tacitamente rinnovata di anno in anno quindi confermata anche per l'anno seguente salvo quanto previsto dal secondo comma dell'Art.9.

Il provvedimento di espulsione potrà essere preso dall'Assemblea dei Delegati nei confronti dell'associato che verrà meno ai doveri fissati dal presente statuto, compirà gli atti contrari al buon nome della categoria, agirà in modo tale da screditare l'immagine dell'Associazione o della Organizzazione o aderirà ad Organizzazioni sindacali concorrenti senza aver prima ottenuto il benestare dell'Assemblea dei Delegati dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio sociale.

**TITOLO 7° - RAPPORTI TRA L'ASSOCIAZIONE E
ASSOCIAZIONI E SINDACATI ADERENTI IN FORMA
FEDERATIVA ED I GRUPPI ORGANIZZATI**

Art. 11

Associazioni e sindacati comunali

Non potrà essere riconosciuta dall'Associazione provinciale più di una associazione per ogni comune o più di un sindacato per ogni categoria.

Art. 12

Associazioni e sindacati federati condizioni

Le associazioni ed i sindacati aderenti in forma federativa sono retti dai loro statuti e regolamenti purché non contrastino con il presente statuto. L'Associazione non ha ingerenza alcuna nella loro costituzione ed attività all'infuori dei casi previsti dal presente statuto.

Resta comunque fine della Confcommercio Catania l'accrescimento della sfera di adesione in forma diretta.

Art. 13

Contenuti degli Statuti

Gli statuti che reggono le associazioni territoriali autonome e le associazioni autonome di categoria aderenti in forma federativa all'Associazione devono contenere:

- a) L'esplicita dichiarazione della democratica rappresentanza degli iscritti in seno all'organizzazione;
- b) La possibilità della libera e democratica scelta dei dirigenti, la cui elezione dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni;
- c) L'autonoma decisione, da parte delle categorie, sui problemi di loro specifico interesse, nell'attuazione dello spirito delle delibere in materia dell'Assemblea dei Delegati dell'Associazione.

Art. 14

Verifica sugli adempimenti

Viene riconosciuto, in ogni caso, all'Associazione, un diritto di accertamento dell'esattezza delle contribuzioni effettuate, e del rispetto degli statuti sociali locali o di categoria.

In caso di mancato rinnovo delle cariche sociali scadute o in presenza d'irregolarità o di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta Esecutiva, potrà procedere alla convocazione degli Organi competenti al rinnovo o procedere al commissariamento delle associazioni territoriali e di categoria autonome e non.

TITOLO 8° - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Inquadramento territoriali e categoriali

La struttura sindacale dell'Associazione, per quanto riguarda i soci di cui all'6 sarà sviluppata attraverso l'inquadramento dei soci stessi:

1. **Per territorio;**

2. **Per categoria mercantile.**

- **Per territorio**, attraverso la costituzione di delegazioni territoriali (comunali, intercomunali, di strada o di zona nell'ambito comunale) a cui sono demandati i seguenti compiti:

a) Curare l'efficienza associativa nell'ambito della propria zona;

b) Perseguire la soluzione di problemi locali interessanti i comparti mercantili, turistici, dei servizi e delle professioni;

c) riferire alla Giunta esecutiva e all'Assemblea dei Delegati ed a richiedere, eventualmente, l'intervento per specifiche problematiche del territorio;

- **Per categoria mercantile**, attraverso la costituzione di sindacati territoriali di categoria a cui sono demandati i seguenti compiti:

a) Curare l'efficienza associativa della propria categoria;

b) Riferire alla Giunta Esecutiva ed all'Assemblea dei Delegati dell'Associazione su tutti i problemi relativi alle singole categorie rappresentate, chiedendo eventuale intervento di supporto.

Art. 16

Inquadramento

Gli iscritti all'Associazione, di cui al punto a) dell'art. 6 comma 2, saranno automaticamente inquadrati nelle delegazioni territoriali e nei sindacati territoriali di categoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 comma 2.

Art. 17

Condizioni e regolamenti

Le delegazioni zonali (comunali, intercomunali, di strada o zone) ed i sindacati territoriali di categoria saranno regolamentati da norme di cui agli allegati "A", "B" e "C" del presente Statuto, o da particolari statuti, preventivamente approvati dall'Assemblea dei Delegati.

Il regolamento elettorale ed eventuali regolamenti attinenti altre materie, saranno approvati dall'Assemblea dei Delegati.

Art.18

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dall'Assemblea dei

Delegati di “Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania”, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art.19

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dall’Assemblea dei Delegati di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art.20

Funzionamento riunioni delle delegazioni, sindacati territoriali e di categoria

Un funzionario dell'Associazione, incaricato dal Direttore Generale dell'Associazione, dovrà essere invitato a partecipare alle riunioni delle singole delegazioni territoriali o dei sindacati territoriali di categoria che in caso contrario potranno essere invalidate

Art. 21

Associazioni Pluriterritoriali

Confcommercio -Imprese per l'Italia” – Associazione Pluriterritoriale

1. “Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia” – Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”- Associazioni territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio -Imprese per l'Italia” Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle “Confcommercio Imprese per l'Italia” Associazioni Territoriali, individui come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia” – Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

3. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 22

Unioni Regionali

“Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” – Unione Regionale

1. Confcommercio - Imprese per l’Italia di Catania” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” – Unione Regionale della Sicilia, livello regionale del sistema confederale, assegnandole le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” Unione regionale della Sicilia, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” può, con deliberazione dell’Assemblea dei Delegati, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituire l’organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” Unione Regionale della Sicilia, delegare o assegnare a

“Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” Unione Regionale della Sicilia ulteriori funzioni, come previsto dall’art.11, comma 7, dello Statuto confederale.

TITOLO 9° - ORGANI ASSOCIAZIONE

Art. 23

Organi Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- a) L’Assemblea Generale dei Soci;
- b) L’Assemblea dei Delegati;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 24

Composizione Organi Associazione

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purchè non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-impreses per l’Italia di Catania”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che

comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2 , in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restando ferme le ulteriori cause di decadenza dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio- Imprese per l’Italia di Catania” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 25

Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria a/o per costante impostazione programmatica – si configurano come emanazione o siano collegati a partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata dell'Assemblea dei Delegati, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi

di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania".

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania".

Art. 26

Durata cariche elettive

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania" tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 27

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 28

Assemblea Generale – Composizione

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita:

- a) Dai soci di cui al punto c) d) e f) dell'art. 6 del presente statuto in regola con la quota sociale come previsto dall'art. 9 del presente statuto;
- b) Dal Presidente, da un Vice Presidente, nonché da un delegato ogni 50 soci o frazioni di 50 delle associazioni autonome, territoriali, di categoria aderenti in forma federativa e da 50 & Più Associazione (Federazione Nazionale Anziani del Commercio);
- c) Dai Presidenti delle Associazioni e Sostenitori.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di un numero massimo di sei deleghe.

L'Assemblea nomina di volta in volta il suo Presidente e tre scrutatori.

Art. 29
Assemblea Generale
Convocazione Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

Quella Ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, ogni cinque anni mediante invito trasmesso ai soci di cui all'art. 28 del presente statuto o con un annuncio sulla stampa quotidiana locale o sul notiziario dell'Associazione e sul sito web o attraverso l'affissione di almeno 5 manifesti in ognuno dei comuni della Provincia e di 25 manifesti nel comune Capoluogo, rispettivamente pubblicato, inviato o affissi almeno quindici giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione o per il termine fissato per la presentazione delle liste eventualmente previste dal regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora dell'assemblea, l'indicazione della 2^a Convocazione (che potrà essere fissata anche per l'ora successiva a quella stabilita per la 1^a Convocazione) e quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultate le relazioni ed i documenti annessi ed il termine entro il quale devono essere eventualmente depositate le liste dei candidati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con il rispetto dei termini e dei modi previsti per l'assemblea ordinaria.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'organo che ne delibera la convocazione o ne fa domanda.

Art. 30
Validità delle sedute e quorum

Le Assemblee Generali dei Soci ordinarie e straordinarie sono valide in 1^a convocazione allorché sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le Assemblee Generali dei Soci ordinarie e straordinarie sono valide in 2^a convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti qualunque sia il numero, salvo quanto previsto ai commi successivi.

In caso di parità di voto la votazione viene ripetuta ed in caso di nuova parità la proposta si ritiene respinta.

Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 50% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Catania”, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.

Per la votazione si segue il metodo fissato dal Presidente, conformemente a quanto previsto dall'eventuale regolamento dell'Associazione, che potrà altresì fissare termini e metodi di presentazione delle eventuali candidature.

Le modifiche statutarie e le delibere, di cui all'art. 27, comma 2 dello statuto, saranno deliberate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che non potrà essere tuttavia inferiore al 10% degli associati.

Art. 31

Competenze dell'Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci:

- a) Ascolta la relazione morale ed economica del Presidente relativa al quinquennio trascorso;
- b) Detta le direttive generali dell'Associazione;
- c) Elege il Presidente dell'Associazione;
- d) Elege il Vice Presidente Vicario;
- e) Elege 10 componenti la Giunta Esecutiva;
- f) Elege il Collegio dei Sindaci;
- g) Delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea Generale dei Soci dallo Statuto o dalla Legge e posto dell'ordine del giorno.
- h) In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania", si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei

Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 32

Competenze dell'Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea Generale straordinaria dei Soci:

- a) approva eventuali modifiche statutarie;
- b) delibera n merito alle ipotesi di recesso da Confcommercio Imprese per L'Italia.

Art. 33

Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è composta da:

- a) I componenti della Giunta esecutiva;
- b) I Presidenti delle delegazioni territoriali;
- c) I Presidenti dei Sindacati territoriali di categoria;
- d) I Presidenti delle associazioni territoriali autonome aderenti in forma federativa.
- e) I Presidenti delle associazioni territoriali autonome di categoria aderenti in forma federativa.

Art. 34

Competenze dell'Assemblea dei Delegati

Sono compiti dell'Assemblea dei Delegati:

- a) l'approvazione, entro il 31 luglio di ogni anno, del Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

- b) l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” – e la delibera della Giunta che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- c) la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- d) l'assunzione, in base all'art.12 del presente Statuto, di eventuali provvedimenti di espulsione;
- e) la nomina del Direttore Generale, su proposta del Presidente, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione;
- f) la revoca del Direttore Generale su proposta del Presidente;
- g) l'approvazione delle norme, degli statuti e dei regolamenti di cui all'art.17 del presente statuto.
- h) l'assolvimento di ogni altro compito ad esso demandato dallo Statuto;

Art. 35

Funzionamento Assemblea dei Delegati

L'assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa viene convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 6 mesi o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.

In questo ultimo caso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta che dovrà essere presentata in forma scritta con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Ogni avente diritto potrà farsi rappresentare in Assemblea dei Delegati da un Vice Presidente incaricato o da altro componente l'Assemblea dei Delegati. Ogni componente potrà essere portatore di una sola delega.

Nel caso un componente abbia più di un titolo per partecipare alla Assemblea dei Delegati, dovrà optare per uno soltanto, mentre per gli altri dovrà essere permanentemente sostituito da un Vice Presidente o da un Consigliere all'uopo designato.

Art. 36

La Giunta esecutiva – Composizione

La Giunta Esecutiva è così composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione che la presiede;
- b) dal Presidente Onorario dell'Associazione;
- c) dal Vice Presidente Vicario dell'Associazione;
- d) dal Presidente della 50&Più Enasco;
- e) da 12 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci;
- f) dai Soci che fossero stati eventualmente eletti a far parte del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività professionali e del Lavoro Autonomo Confcommercio - Imprese per l'Italia;
- g) da un massimo di 5 (cinque) eventuali altri membri cooptati dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente e con parere favorevole di almeno la metà più uno dei membri della Giunta stessa.
- h) dal Presidente della CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA Soc.Coop. p.a.;
- i) dal Presidente dell'ISFOTER;
- l) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- m) dal Presidente Terziario Donna;

- n) dal Presidente del Comitato del Turismo (Confturismo Catania) ove costituito;
- o) dal Presidente del Comitato territoriale dei Servizi (Confservizi Catania) ove costituito;
- p) dal Presidente del Comitato delle Professioni (Confprofessioni) ove costituito.
- q) dal Presidente di Expò Mediterraneo.

Nella Giunta Esecutiva dovranno essere rappresentati:

- 1) La piccola o media distribuzione alimentare;
- 2) La piccola o media distribuzione non alimentare;
- 3) La grande distribuzione o la distribuzione organizzata;
- 4) Gli operatori della città di Catania e quelli del territorio ripartiti nei seguenti comprensori: Jonico, Calatino, Paternese, Pedemontano od altri nel tempo costituiti;
- 5) il settore dei pubblici esercizi;
- 6) il settore dei servizi alle imprese;
- 7) il settore dei servizi alle persone;
- 8) il settore dell'innovazione;
- 9) il settore delle professioni;
- 10) il settore della produzione di beni.

Art. 37

Competenze della Giunta Esecutiva

- 1) La realizzazione dei compiti statutari sulla base delle direttive generali impartite dall'Assemblea Generale dei soci dell'Associazione;

2) la predisposizione ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, del Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea dei Delegati;

3) la nomina dei rappresentanti di categoria in enti, organi e commissioni;

4) la delibera in merito alla richiesta di ammissione di nuovi soci di cui al punto “a” dell’art. 4 dello Statuto;

5) la delibera di costituzione o scioglimento di delegazioni zonali (comunali o intercomunali);

6) la delibera di costituzione o scioglimento di sindacati provinciali di categoria;

7) la costituzione o partecipazione di Enti, Società, Cooperative, Consorzi, Associazioni, ATI, ATS e contratti di rete;

8) su proposta del Direttore, la delibera per l’ordinamento degli uffici, l’assunzione ed il licenziamento del personale;

9) la nomina, su proposta del Presidente, di massimo dieci Vice Presidenti dell’Associazione, scelti fra i componenti della Giunta Esecutiva, ai quali saranno attribuite dal Presidente deleghe specifiche;

10) la nomina su proposta del Presidente di delegato o commissario di delegazioni zonali o di sindacati di categoria;

11) la predisposizione di norme, statuti e regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati;

12) l'assolvimento di ogni altro compito

Art. 38

Funzionamento Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno dodici membri, in ogni caso almeno ogni tre mesi.

Alle riunioni potranno partecipare persone non facenti parte della Giunta esecutiva; qualora la stessa lo ritenga opportuno, dette persone potranno formulare pareri consultivi, ma non avranno diritto al voto.

I membri della Giunta Esecutiva che, per tre sedute, non intervengono alle riunioni senza fornire giustificazioni, decadono dall'incarico.

La decadenza è notificata all'interessato dal Presidente dell'Associazione.

Art. 39

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, ed in giudizio ne ha la firma ed adempie alle funzioni proprie della carica, nonché a quelle a lui espressamente delegate dal presente Statuto.

In caso di particolare urgenza può deliberare su argomenti di competenza della Assemblea dei Delegati o della Giunta Esecutiva salvo ratifica alla prima riunione dell'Organo.

Attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone all'Assemblea dei Delegati la nomina del Direttore.

Propone all'Assemblea dei Delegati la revoca del Direttore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Allo scadere del mandato quinquennale, il Presidente - in caso di mancata riconferma - è nominato, per un mandato, Presidente Onorario dell'Associazione ed in tal veste fa parte della Giunta esecutiva.

Art. 40

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale di Soci dell'Associazione che possono essere scelti anche al di fuori dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei Delegati dell'Associazione.

Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, dell'Assemblea dei Delegati e della Giunta, contenente l'ordine del giorno, deve essere rimesso anche ai Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.405 comma 1° del C.C.

Art. 41

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei Delegati.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea dei Delegati utile.

Tale qualifica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi sociali e che riguardino l'applicazione del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente su controversie sorte in merito all'applicazione del presente statuto tra associati e/o Organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 42

Compiti Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Associazione sovrintende a tutti gli uffici.

Collabora con il Presidente:

- a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
- b) responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

- c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania";
- d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati, provvedendo alla conservazione dei rispettivi verbali delle deliberazioni;
- f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania", assicurando il loro buon funzionamento;
- g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania";
- h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.

Potrà essere delegato su proposta del Presidente e con delibera di Giunta a svolgere altre funzioni ritenute utili per la crescita dell'Associazione. Attesta la conformità del bilancio d'esercizio alle scritture contabili.

L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello

del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 43

Funzionamento degli Organi Collegiali

Le riunioni degli Organi Collegiali per cui non sia espressamente disposto in modo diverso dal presente statuto, saranno valide purché alle stesse siano presenti almeno 1/3 degli aventi diritto.

Le delibere saranno comunque assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente.

Le delibere assembleari ed i bilanci annuali verranno posti a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione ed affissi per almeno trenta giorni presso la sede sociale.

Art. 44

Convocazione Organi Collegiali

Le riunioni degli Organi Collegiali per cui non sia esplicitamente disposto in modo diverso dal presente statuto, potranno essere convocate attraverso lettera o mezzo informatico inviato o trasmesso almeno 7 giorni prima, o 3 giorni prima, rispettivamente, del giorno fissato per la riunione.

La convocazione dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione e della eventuale seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 45

Nomina Presidente e Vice Presidente

La nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario avverrà in unica votazione con separata indicazione dei nominativi votati, che dovranno essere tassativamente differenti fra loro, sotto pena di nullità del voto stesso.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei componenti di qualunque organo sociale.

Ogni avente diritto al voto potrà in ogni caso esprimere un numero di preferenze inferiore a quello dei membri da nominarsi degli Organi Collegiali.

In particolare per la nomina dei 10 membri componenti la Giunta Esecutiva di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni avente diritto al voto potrà indicare un numero massimo di otto preferenze.

Per la nomina del Collegio dei Sindaci, di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni avente diritto al voto potrà indicare un massimo di due e una preferenza rispettivamente, per i Sindaci Effettivi e per i Sindaci Supplenti.

Per la nomina del Collegio dei Proviviri, di competenza dell'Assemblea dei Delegati, ogni avente diritto al voto potrà indicare un massimo di quattro preferenze.

Art. 46

Mancata convocazione degli Organi

Nel caso il Presidente non adempia all'obbligo di convocazione degli organi nei termini previsti dallo Statuto nelle diverse ipotesi, potrà provvedervi il Vice Presidente Vicario, dopo averne informato la Giunta Esecutiva.

TITOLO 10° - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 47

Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- a) Dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in possesso legittimo dell'Associazione;
- b) Dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

Art. 48

I proventi

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;

- b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
- c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- d) contributi associativi, deliberati dalla Giunta, derivanti da accordi sindacali territoriali sottoscritti con le OO.SS. dei lavoratori e riscossi tramite enti collaterali o partecipati di cui l'associazione territoriale sia socio costitutivo;
- e) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
- f) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
- g) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
- h) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
- i) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- l) in quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 49
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

È fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Confcommercio-Imprese per l'Italia di Catania si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 50
Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale servirà a coprire eventuali pendenze e la rimanenza sarà messa a disposizione di altra eventuale associazione con analoghe finalità o destinata a fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo e comunque secondo quanto disposto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 51
Disposizioni generali – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, lo statuto della Confederazione Generale italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo Confcommercio – Imprese per l'Italia ed eventualmente il Codice Civile.